

Rep. n..... del

**Servizio sperimentale di “Abitare supportato” per persone con disagio mentale e dipendenze da realizzare nel territorio del Comune di Campi Bisenzio (FI)
CIG ZBC3365AFF**

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (____) del mese di _____

fra

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito denominata “Sds” con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente;

e

..... che in seguito sarà chiamata Cooperativa o Appaltatore, codice fiscale con sede legale in, rappresentata da, nata a il c.f. in qualità di legale rappresentante,

RICHIAMATO il Decreto SdS n. del con il quale è stato affidato il servizio sperimentale di “Abitare supportato” per persone con disagio mentale e dipendenze da realizzare nel territorio del Comune di Campi Bisenzio (FI);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio sperimentale di “abitare supportato” destinato a n. 2 (due) pazienti adulti con patologie psichiatriche e/o con doppia diagnosi in carico ai relativi servizi di salute mentale e/o dipendenze della Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest dell’Azienda USL Toscana Centro.

2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sperimentale di “abitare supportato” dovrà riferirsi alle linee di indirizzo regionali approvate con la deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 1127, che lo definiscono come un percorso in cui la casa, pur assunta come occasione terapeutico-riabilitativa, costituisce un luogo che valorizza l’esperienza abitativa in un ambiente naturale per il processo di acquisizione dell’autonomia della persona e non si configura come articolazione del sistema formale di cura.

2.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi del servizio saranno:

- favorire, nell’ambito del progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato delle persone destinatarie, programmi di “abitare supportato” che rappresentino interventi emancipativi e di sostegno all’autonomia;
- favorire l’acquisizione da parte delle persone destinatarie del controllo sulla propria vita per la realizzazione di progetti e aspirazioni;
- promuovere il ruolo della famiglia quale risorsa potenziale del percorso;

- recuperare o potenziare abilità inerenti alla gestione della propria persona, della casa e della vita di relazione;
- beneficiare di un luogo certo attorno al quale possano realizzarsi azioni di cura e di riabilitazione;
- promuovere l'integrazione delle persone destinatarie nel tessuto sociale del territorio e del tempo libero.

2.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le attività previste dal progetto saranno destinate a n. 2 (due) persone adulte in carico ai servizi di Salute Mentale e Serd della Zona Fiorentina Nord Ovest dell'Azienda USL Toscana Centro prive di adeguato supporto familiare che, pur venendo da una situazione psicopatologica complessa, sono in adesso grado di affrontare un percorso di autonomia e protezione in ambiente domestico, con un'assistenza educativa limitata ad alcuni momenti della giornata.

Le persone destinatarie del progetto saranno proposte dalle equipe curanti e la loro ammissione sarà decisa dal gruppo di coordinamento di cui al punto 2.4.

Requisiti per l'ammissione saranno:

- presenza di un progetto riabilitativo individualizzato definito dai servizi specialistici proponenti con specifica indicazione di inserimento in un progetto di "abitare supportato";
- accertata condizione di mancanza di alloggio ovvero disponibilità di un alloggio improprio, inabitabile, antigenico, provvisorio e inadeguato ovvero presenza di sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile e impossibilità di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione anche per comprovate difficoltà economiche.

Una volta individuate e prima della loro ammissione le persone destinatarie del servizio (o chi ne ha la rappresentanza giuridica) sottoscriveranno con l'equipe proponente un accordo nel quale, tenuto conto del livello di autonomia e delle abilità possedute, sono specificate le responsabilità che le stesse si assumono, tra le quali il rispetto del Regolamento di coabitazione che sarà predisposto dal Gruppo di coordinamento del servizio di cui al punto 2.4.

Tale accordo è parte integrante del progetto riabilitativo individualizzato ed è mirato al raggiungimento dell'autonomia abitativa

Ciascun destinatario del servizio si impegna inoltre a partecipare ai costi dello stesso, versando a favore dell'Appaltatore economico affidatario una somma pari a € 152,38 mensili, oltre IVA, se dovuta. A tal fine ciascun destinatario dovrà sottoscrivere con l'Appaltatore (direttamente o tramite chi ha la sua rappresentanza giuridica) un contratto di ingresso predisposto dalla stessa Cooperativa in accordo con la Società della Salute.

2.3 UNITA' ABITATIVA SEDE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un'unità abitativa arredata, ubicata nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, in possesso dei requisiti di civile abitazione e in grado di ospitare n. 2 (due) persone adulte, ciascuna delle quali dovrà disporre di una propria camera da letto. L'unità abitativa dovrà inoltre essere dotata di uno o più bagni, di una cucina attrezzata e di una sala soggiorno.

Dovrà comunque essere garantita alle persone ospitate la possibilità di personalizzare i propri ambienti di vita.

2.4 REFERENTI E GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Prima dell'avvio delle attività la Società della Salute e l'Appaltatore dovranno individuare propri referenti del servizio, cui spetterà il compito di vigilare sullo svolgimento delle attività.

Sarà inoltre costituito dai responsabili delle U.F. SMA, dell'U.F. Serd e dell'U.F. SAS della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal Coordinatore che sarà individuato dall'Appaltatore con il compito di:

- decidere sulle proposte di ammissione provenienti dalle equipe curanti;
- predisporre un programma operativo per la realizzazione delle attività;
- predisporre il Regolamento di coabitazione di cui al punto 2.2;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso specifici indicatori volti a misurare i benefici apportati ai fruitori del servizio e alle loro famiglie;

- predisporre una relazione da sottoporre alla Direzione della Società della Salute dopo dieci mesi dall'avvio del servizio.

2.5 FORMAZIONE

La qualificazione degli interventi è volta a rafforzare le competenze degli operatori per favorire lo sviluppo di programmi riabilitativi diretti all'*empowerment* delle persone destinatarie del servizio e al riconoscimento e alla valorizzazione delle loro risorse e di quelle della famiglia.

Nel corso della durata dell'affidamento l'Appaltatore si impegna collaborare alla predisposizione e alla realizzazione di un piano formativo di aggiornamento di tutto il personale (proprio e del servizio pubblico) impiegato nel progetto.

2.6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore si impegna a garantire n. 12 ore settimanali di assistenza educativa e mediazione abitativa e sociale (educatore socio-pedagogico o sociosanitario con inquadramento CCNL Coop. Soc. 28/03/2019 a livello D2) per un monte orario annuale di n. 624 ore. In particolare dovrà essere garantita la presenza di un Appaltatore per sei giorni la settimana.

Per un ottimale espletamento del servizio l'Appaltatore si impegna a garantire una figura di coordinamento (Coordinatore con inquadramento CCNL Coop. Soc. 28/03/2019 a livello D2) che dovrà:

- sovrintendere al buon funzionamento del servizio;
- garantire il raccordo con le equipe territoriali invianti che si occuperanno del monitoraggio degli inserimenti e delle periodiche riunioni organizzative e cliniche con il personale della casa. L'impegno di tale figura professionale sarà di n. 2 ore settimanali per monte orario annuale di n. 104 ore.

Le attività sanitarie saranno garantite dall'Azienda USL Toscana Centro (U.F. SMA, U.F. Serd e U.F. SAS della Zona Distretto Fiorentina Nord Ovest) e riguarderanno:

- coordinamento e supervisione medico-specialistica;
- attività infermieristiche ambulatoriali e domiciliari;
- attività educative integrative a quelle garantite dall'Appaltatore economico;
- attività di servizio sociale.

L'Appaltatore svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate attraverso la presentazione di una relazione finale.

L'Appaltatore avrà diritto di prendere visione dei documenti detenuti dagli uffici e di richiedere agli uffici ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti e si obbligherà a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza durante la sua attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a inquadrare tutto il personale utilizzato per le attività di cui al presente Capitolato in base al vigente C.C.N.L. di settore, nonché ad applicare integralmente il medesimo.

L'Appaltatore sarà tenuto a osservare le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo e a darne tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute,
- garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento in caso di attività svolta presso il domicilio dell'utente;
- garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- verificare che i collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

- garantire altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25 bis del DPR n. 313/2002 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale") nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3 – DURATA E DECORRENZA

La durata del servizio è determinata in 12 mesi a decorrere dal giorno di affidamento del servizio e di sottoscrizione del presente contratto.

4 – MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO

Nel periodo di durata dell'affidamento del servizio, il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., potrà autorizzare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità nei seguenti casi:

- per l'espletamento degli eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto dell'appalto che si rendessero necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 20% del valore dell'appalto iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- in caso di sopravvenienza di disposizioni normative e/o esigenze imprevedute e imprevedibili tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera che non alterino la natura generale del contratto.

5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale per tutta la durata del contratto (dodici mesi dalla data di affidamento del servizio), comprensivo di tutte le prestazioni richieste in fase di gara è di € (oltre IVA, se dovuta), di cui € 3.682,44 (oltre IVA, se dovuta) a carico dei beneficiari del servizio.

6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest.

7 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore si assumerà la responsabilità, senza riserve o eccezioni, di ogni danno che potrà derivare alla Società della Salute o a terzi, cose o persone, per fatti connessi al servizio/fornitura.

La Società della Salute sarà inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, comprese le attività *in itinere*, se presenti, che dovessero accadere al personale impiegato dall'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte.

8 – INADEMPIMENTI

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'Appaltatore, la Società della Salute, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Le inadempienze saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società della Salute si impegna a erogare all'Appaltatore la somma prevista, a seguito di fatturazione mensile conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte.

Si dà atto di quanto disposto in materia di "fatturazione elettronica" dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014. convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

Per la Società della Salute è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UFG-GII.

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno riportare:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dicitura "*Scissione dei pagamenti*";
- il numero del decreto del Direttore della Società della Salute con il quale è stata commissionata la fornitura/servizio e quello del relativo impegno.

Tali dati (CIG e numero del decreto) saranno comunicati in caso di affidamento.

In relazione alle modalità di pagamento, visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, i pagamenti saranno disposti entro il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento delle fatture previo accertamento da parte della Società della Salute della fornitura effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione di affidamento.

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario (DURC).

L'Appaltatore si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii..

10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nello svolgimento delle relative prestazioni l'Appaltatore si impegnerà a osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare:

- le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 ("*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso l'unità abitativa messa a disposizione dall'Appaltatore, così come previsto al punto 2.3.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.. Inoltre, le attività dovranno essere svolte garantendo l'applicazione di tutte le disposizioni nazionali e regionali previste dalla normativa adottata per l'emergenza sanitaria da CoViD-19.

Non esistendo rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti della Società della Salute e i dipendenti dell'Appaltatore, non si ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e, conseguentemente, non sarà necessario prevedere i relativi costi.

L'Appaltatore garantirà che il personale impiegato nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata, conservata in copia agli atti della Direzione della Società della Salute.

11 - ONERI DI FORMA – PUBBLICITÀ

La Società della Salute provvederà – nei termini e condizioni stabiliti dalla vigente normativa - agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza relativi all'esito della presente procedura.

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest prende in seria considerazione la tutela della privacy, cioè la riservatezza dei dati personali dei propri utenti/fornitori.

Secondo il GDPR – REG. UE 2016/679 i dati sono raccolti solo ove necessario e in totale conformità alla normativa vigente. Questo ente adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati personali.

In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso ai dati, aggiornare i consensi rilasciati, ottenere dal titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione dei dati, scrivendo a sds@dpo-rpd.eu La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'informativa allegata alla presente Lettera di Invito - che, ai sensi del GDPR – REG. UE2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il soggetto affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy in particolare dovrà adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 posti a protezione dei dati personali.

Come previsto dall'art. 28 Reg.UE 2016/679 il soggetto affidatario sarà nominato quale “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali.

L'appaltatore e il personale da questi impiegato nello svolgimento del servizio sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati sensibili degli utenti e comunque su ogni fatto o circostanza di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto. L'Appaltatore è responsabile della protezione e del trattamento dei dati personali inerenti agli utenti, di cui la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è titolare, ed è tenuto a tal fine ad operare nel pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e del Codice della privacy di cui al D.lgs n. 196/2003, come da ultimo aggiornato con D.lgs n.101/2018 in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Per le finalità e gli effetti di cui al precedente comma l'appaltatore provvede in particolare a: a) Accettare la nomina, a cura della Direzione del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio;

b) Comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest il nominativo del responsabile/i del trattamento dei dati personali contestualmente alla stipula del contratto e ad informarla di ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento;

c) Adempiere agli obblighi in materia d'informativa e consenso laddove necessario, con particolare riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili concernenti la salute degli utenti.

13 – FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata e non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura e i bolli del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

14 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con deliberazione della Giunta n. 10 del 7.4.14 , in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla SdS comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

15 – RISOLUZIONE, RECESSO E RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni della normativa vigente ed il Codice dei Contratti pubblici e si rinvia al Disciplinare d'oneri e all'Offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara.

Il legale rappresentante

Il Direttore SdS
Andrea Francalanci